CITTÀ DI BOSA

PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE

Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale che sono convocate su decisione del Sindaco mediante videoconferenza, oppure in modalità mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

Art. 2 Principi e criteri
1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di cui all'articolo 48, del D.lgs. n. 267/2000, ed ai criteri di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 82/2005 con riferimento alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di organizzare autonomamente la propria attività utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.

Articolo 3 - Requisiti tecnici
1. Al fine della rispondenza dei principi indicati nell'articolo 2, qualora le sedute avvengano in videoconferenza, occorre avvalersi di piattaforma telematica che garantisca il rispetto delle seguenti condizioni:
a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli componenti;
f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta Comunale;
h) la sicurezza dei dati e delle informazioni trattate.
2. La piattaforma telematica deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Articolo 4 – Convocazione delle sedute
1. Il Sindaco convoca le sedute della Giunta Comunale mediante recapito di apposito invito all'indirizzo di posta elettronica, o altra modalità informativa previamente condivisa, di ciascun componente della Giunta. Allo stesso modo è informato il Segretario comunale ed eventualmente il vice Segretario.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolge la seduta con espressa indicazione dell'eventuale ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Nell'avviso di convocazione, ove possibile, vanno allegati i documenti relativi agli argomenti da trattare in seduta o viene indicata la specifica modalità della messa a disposizione dei documenti suddetti.
4. La partecipazione alla seduta può riguardare anche funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Articolo 5 – Partecipazione alle sedute di Giunta Comunale

1. Ogni componente è tenuto a presentarsi, a seguito di invito per la partecipazione alla Giunta, salvo motivato impedimento da comunicare al Sindaco o al Segretario.
2. Nel caso di partecipazione in videoconferenza, è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, assicurando in ogni caso che l'impegno del partecipante sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale, nel rispetto della sicurezza dei dati e della segretezza della seduta.
3. Ciascun componente od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni in videoconferenza della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Articolo 6 - Sedute in forma mista
1. Le sedute della Giunta Comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma telematica.
2. In questo caso occorre dare atto di ciò nell'avviso di convocazione e indicare nel relativo verbale di seduta la contestuale e differenziata partecipazione tra i componenti presenti fisicamente e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'organo.

Articolo 7 - Accertamento e verifica del numero legale
1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro diretto e/o a video, mediante appello nominale, l'identità di tutti i componenti e la presenza del numero legale.
Tutti i partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale, eventualmente attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2.Tale modalità di identificazione e verifica potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti presenti fisicamente in una sala istituzionale che quelli collegati da remoto.
4. il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Articolo 8 – Svolgimento delle sedute
1. il Sindaco invita i componenti ad esaminare gli argomenti iscritti all'odg per la relativa trattazione e per gli eventuali interventi.
2. Il Sindaco può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati alla seduta in relazione a determinati argomenti.
3. I componenti e i soggetti invitati intervengono previa ammissione del Sindaco, direttamente se in presenza fisica oppure, se in videoconferenza, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il Sindaco può provvedere a disattivare i microfoni impropriamente attivati da parte di componenti in videoconferenza.

Articolo 9 - Votazione
1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Sindaco pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
a) per alzata di mano;
b) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il componente la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei componenti votanti e l'espressione del voto.

3. Il Sindaco, con l'assistenza del Segretario:
a) accerta, attraverso il riscontro diretto dei componenti in presenza fisica e il riscontro audio e video dei componenti in videoconferenza, il voto espresso da tutti i componenti che partecipano alla seduta;
b) proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Sindaco. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Sindaco può:
a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i componenti collegati ma impossibiliti a partecipare sono considerati assenti giustificati;
b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta della Giunta Comunale.
5. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco o del suo vicario

Articolo 10 - Votazione a scrutinio segreto
1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto si disporrà:
a) votazione in presenza fisica di tutti i componenti presenti, mediante schede segrete o, in alternativa,
b) votazione in videoconferenza di tutti i componenti presenti utilizzando una piattaforma di voto che garantisca l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al componente che lo ha espresso.

Articolo 11 – Segretezza delle sedute e verbalizzazione
1. Le sedute della Giunta Comunale sono segrete.
2. Per ciascuna adunanza viene redatto, a cura del Segretario comunale, verbale della singola deliberazione adottata dando atto della circostanza che la seduta sia svolta in presenza oppure in videoconferenza o in forma mista, con indicazione dei presenti nelle eventuali diverse modalità e degli assenti.
3. Il verbale contiene inoltre:
a) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
b) dichiarazione, raccolta anche in forma complessiva, con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
c) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
d) la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Sindaco, e l'esito della relativa votazione.

Articolo 12 - Protezione dei dati personali
1. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Articolo 13 - Norme finali
Il presente regolamento decorsi 15 gg dalla data di pubblicazione all'albo pretorio;